



CASSA DI RISPARMIO  
DI SAN MINIATO  
— S.p.A. —

## **STATUTO**

della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

approvato con Decreto del Ministero del Tesoro n. 435505 del 13 aprile 1992

modificato con

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 1993 (art.4)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 novembre 1995  
(artt. 5,7,8,9,10,11 introduzione di un nuovo art. 12 e rinumerazione articoli)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2001 (artt.  
1,5,17)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 novembre 2002 (art. 1)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2003 (artt.  
4,9,11,15)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 giugno 2003 (art. 5)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2004 (art. 5)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 giugno 2004  
(artt. 5,8, introduzione di un nuovo art. 6, rinumerazione articoli e richiami)

Atto di modifica di verbale di assemblea del 16 settembre 2004 (art. 5)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 settembre 2004  
(artt. 7,9,10,13,16)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 febbraio 2005 (artt.  
5,8,10,16,23,24)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2007 (artt. 5, 7,  
8, 10,11, 12, 17, 18, 19 e 20)

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2007  
(aggiornamento art. 5)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 luglio 2009 (artt. 1, 2,  
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 aprile 2010 (artt. 10,  
16)

Delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 8 febbraio 2011 (artt. 7, 8)

**TITOLO I : DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE SOCIALE, DURATA ED OG-  
GETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1 : DENOMINAZIONE**

È costituita una società per azioni con la denominazione sociale "Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.", con possibilità di utilizzare indifferentemente anche la dizione "CARISMI S.p.A." La stessa è conferitaria dell'azienda bancaria della Cassa di Risparmio di San Miniato ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La società è Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° Settembre 1993 n. 385, con possibilità di utilizzare indifferentemente la dizione Gruppo CARISMI.

**ARTICOLO 2: SEDE SOCIALE**

La Società ha sede legale e Direzione Generale in San Miniato, Via IV Novembre, 45. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire filiali, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero nel rispetto della normativa vigente.

### **ARTICOLO 3: DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli Azionisti.

### **ARTICOLO 4: OGGETTO SOCIALE**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle loro varie forme, comprese le attività rientranti nelle capacità dell'Ente originario Cassa di Risparmio di San Miniato in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi ivi compresi il credito agrario ed il credito artigiano.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, compresa l'assunzione e la gestione di partecipazioni in Italia o all'Estero, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Può inoltre emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Con la propria attività la Società si propone anche di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza e dare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

La società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San Miniato, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del T.U.B, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

## **TITOLO II: CAPITALE SOCIALE E RECESSO**

### **ARTICOLO 5: CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 140.216.248,00 (centoquarantamilionidue-centosedicimiladuecentoquarantotto virgola zerozero) diviso in 17.527.031 azioni ordinarie del valore nominale di euro 8,00 (otto virgola zerozero) ciascuna.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Per l'acquisizione o sottoscrizione di azioni della società si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di partecipazioni al capitale delle Banche ove ne ricorrano i pre-

supposti.

La Società, nei limiti di legge, può riacquistare azioni proprie.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

#### **ARTICOLO 6: RECESSO**

Il diritto di recesso dalla società compete agli Azionisti nei casi inderogabili stabiliti dalla legge.

E' espressamente escluso il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, 2° comma, cod. civ..

I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art.2437 bis cod. civ..

#### **TITOLO III: ORGANI DELLA SOCIETÀ**

##### **ARTICOLO 7: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità

degli Azionisti; le adunanze possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sulle materie di sua competenza ai sensi di legge e di statuto.

L'Assemblea può essere convocata in unica convocazione oppure in prima ed in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario che lo assiste; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, salvo le eccezioni previste dalla legge, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunan-

za, nonché l'elenco delle materie da trattare;

b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti: i) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito internet della società, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio; ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;

c) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

d) l'indirizzo del sito internet della società;

e) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

L'assemblea è convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa mediante avviso da pubblicare nella "Gazzetta Ufficiale" o in almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 ORE", "Italia Oggi", "MF", sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Con-

sob.

Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

Salvo il caso di assemblea in unica convocazione -da esplicitare nel relativo avviso-, se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione è ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione sulle materie all'ordine del giorno. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità sopra indicate.

Il Presidente, su conforme delibera del Consiglio di Ammini-

strazione, deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta degli azionisti non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.

Delle integrazioni all'ordine del giorno presentate ai sensi del precedente comma è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno ai sensi del precedente comma 13, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle che l'organo di amministrazione -entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione- mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, presso la sede sociale, sul sito internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob.

Lo svolgimento dei lavori assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

## **ARTICOLO 8: DIRITTO DI INTERVENTO**

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto per i quali l'intermediario abilitato abbia comunicato alla Società la relativa legittimazione. La comunicazione sopra indicata deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni dell'intermediario abilitato siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel precedente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea e di esercizio del voto, dirigere e regolare la discussione e le votazioni, stabilendo eventualmente i limiti di durata di ciascun intervento.

È consentito -secondo le modalità stabilite dalla Consob- l'intervento in Assemblea mediante videoconferenza, a condizione che: a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio-video collegato sia predisposto il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente ogni evento oggetto di verbalizzazione; d) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione; e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti possano affluire. Sussistendo tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

**ARTICOLO 9: COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI E COMPETENZA DELL'AS-**

## **SEMBLEA**

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con le maggioranze di legge e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75 per cento del capitale sociale, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, argomenti per i quali delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea degli Azionisti , oltre alle materie attribuite dalla legge e dallo statuto alla sua competenza, approva in sede ordinaria: a) le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; b) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di amministrazione o di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Il funzionamento dell'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è disciplinato oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea in sede

ordinaria e valevole, fino a quando non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. L'Assemblea, con i quozienti previsti dalla legge e dallo statuto per l'assemblea in sede ordinaria, può deliberare, di volta in volta, di derogare ad una o più norme del regolamento.

#### **ARTICOLO 10: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea composto da un numero di membri variabile da 7 a 11. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, prescritti dalla legge e debbono assicurare tempo e risorse idonee per l'assolvimento dell'incarico.

Gli Amministratori non possono far parte degli organi di controllo delle Società del Gruppo.

Gli Amministratori sono eletti con il sistema del voto di lista come segue:

(a) La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, corredate da adeguate informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante l'assegnazione di un numero

progressivo.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo degli amministratori previsto dallo statuto. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza di cui ai successivi commi 9 e 10. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) nonché l'indicazione per ciascun candidato indipendente dell'idoneità del medesimo a qualificarsi come indipendente.

(b) Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Di tale diritto è fatta menzione nell'avviso di convocazione, essendo peraltro facoltà dei competenti organi societari provvedere a più ampie forme di pubblicità.

(c) Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

(d) Avranno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di almeno il 2 per cento del capitale so-

ziale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria; al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

(e) Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi, entro i termini sopra indicati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

(f) Ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista. Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (intendendosi per tali il soggetto anche non societario controllante ai sensi dell'art. 93 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le controllate dal e le collegate al medesimo soggetto) ovvero che aderiscono ad un patto parasociale, ai sensi delle norme di legge vigenti, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista.

(g) All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, secondo

il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente tra i candidati per l'ultimo Amministratore da eleggere, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

(h) In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati per qualsiasi ragione in conformità al procedimento previsto dal presente articolo, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dal presente statuto o dalla legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Nell'espletamento dell'incarico gli Amministratori sono obbligati al rispetto delle norme in tema di obbligazioni degli esponenti bancari e di conflitto d'interesse, nonché alla applicazione del Codice di Comportamento per le Operazioni con Parti Correlate, valido per tutte le società del Gruppo bancario. Detto Codice - ai sensi dell'art.2391 bis del codice ci-

vile - individua, con riferimento alle relazioni commerciali, creditizie e finanziarie intrattenute, anche indirettamente, dagli Amministratori con la Cassa, con le Società del Gruppo e con le Società collegate, le soglie di significatività e di rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi.

Almeno tre Amministratori devono essere non esecutivi. Gli Amministratori non esecutivi non sono membri del Comitato Esecutivo, non sono destinatari di deleghe, né di particolari incarichi e non possono svolgere, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione esecutiva della società.

I componenti non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale della Cassa e delle società del Gruppo bancario. Essi devono acquisire, avvalendosi anche dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sulla organizzazione aziendale dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo. I componenti non esecutivi, in ogni caso, devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di no-

mina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

Al fine di garantire l'autonomia di giudizio e di favorire la dialettica in seno al Consiglio di Amministrazione, almeno due Amministratori non esecutivi devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza: a) non aver avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative; b) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in una controllata della Società; c) non essere soci o amministratori e non avere relazioni specifiche di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società; d) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

In ogni caso l'Amministratore, non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

1. se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

2. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società , di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società , ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
3. se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: a) con una controllata della Società, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; b) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società , ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; c) ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
4. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
5. se è stato amministratore della Società per più di nove

anni negli ultimi dodici anni;

6. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
7. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; qualora per rinuncia o per qualsiasi causa, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio viene considerato dimissionario, tuttavia conserva integri i poteri fino al momento della ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

La nomina, la cessazione, la sostituzione, la decadenza, la revoca e la rinuncia degli Amministratori, sono regolate a norma di legge.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Amministratore nominato dall'assemblea in forza delle previsioni di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione procede ai sensi di legge alla cooptazione di un sostituto, scegliendo tra i nominativi della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato dall'incarico, qualora ve ne siano. Quest'ultimo rimane in carica fino all'assemblea immediatamente successiva, la quale provvede alla nomina con votazione a maggioranza relativa. L'assemblea chiamata a sostituire l'Amministratore dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato dall'incarico, qualora ve ne siano; in caso contrario, deciderà su proposta degli Azionisti .

L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società deve darne notizia, a norma di legge, agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratori delegati ai sensi del successivo art.12, penultimo comma, devono altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Con apposito regolamento interno approvato dalla assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che

possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società da essi amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio nomina inoltre un Segretario nella persona di un Amministratore ovvero di un dirigente o quadro direttivo della Società, nonché un suo sostituto.

#### **ARTICOLO 11: ADUNANZE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio si riunisce di regola almeno una volta al mese sia nella sede della Società sia altrove, dietro convocazione del Presidente che deve, in ogni caso, effettuarla qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori ovvero dal Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato per lettera raccomandata al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione a mezzo di telegramma, fax, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a termini abbreviati a quarantotto ore. Della convocazione deve

essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e modo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere anziano. S'intende Consigliere anziano quello che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni propositive e consultive, il Direttore Generale e possono partecipare, ove in tal senso deliberi il Consiglio di Amministrazione, anche il Vice Direttore Generale o i Vice Direttori Generali, e possono comunque essere chiamati ad assistervi altri dirigenti della Società, ovvero qualsiasi altra persona che il Consiglio di Amministrazione volesse invitare per determinati singoli atti o negozi. Rimane fermo il potere di tutti gli Amministratori di proporre delibere consiliari anche nelle materie attribuite al Direttore Generale di cui all'art. 18.

Il Segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audio o audiovisivo, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

#### **ARTICOLO 12: POTERI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti, quantitativi, di valore ed eventuali modalità di esercizio della delega, ciò anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione l'esatta verifica del corretto adempimento della delega, nonché l'esercizio dei

propri poteri di direttiva e avocazione.

Sono altresì riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali relativi allo sviluppo aziendale, alle operazioni strategiche, ai piani industriali e finanziari della Società;
- b) la valutazione del generale andamento della gestione;
- c) l'indicazione di quali Amministratori, oltre a quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- d) la nomina del Direttore Generale, nonché di uno o più Vice Direttori Generali e la determinazione dei loro poteri, nonché qualunque altro provvedimento relativo, ivi inclusa la determinazione del trattamento economico, da effettuarsi sulla base di parametri ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione;
- e) la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda, dei relativi regolamenti interni, nonché la definizione dei programmi di assunzione del personale;
- f) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei componenti il Comitato di Controllo Interno, del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili e societari, nonché la determinazione del relativo trattamento economico, da effettuarsi sulla base di parametri ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione;

g) l'eventuale costituzione di commissioni o comitati interni con funzioni di natura consultiva, istruttoria e/o propositiva, determinando la loro composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, fermo restando che detti comitati devono includere componenti indipendenti e sono composti da un numero di membri adeguato ai compiti ad essi affidati;

h) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della relativa adeguatezza, completezza e tempestività;

i) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;

j) le politiche di gestione del rischio, nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

k) l'assunzione, la variazione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e

la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- l) l'acquisto e la vendita di azioni proprie, in conformità alla delibera di autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti;
- m) la designazione, a cui occorra o sia richiesto di provvedere, di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società ed Enti;
- n) la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe da attribuire, anche in materia di gestione corrente ed erogazione del credito, al Direttore Generale e, su proposta di questi, ai Vice Direttori Generali, ai preposti alle dipendenze e ad altri dipendenti della Società, sulla base della posizione aziendale e del grado ricoperto, determinandone i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio. Resta comunque fermo il potere del Consiglio di assumere, in totale autonomia, deliberazioni relative alle attribuzioni di funzioni, poteri e deleghe di cui sopra;
- o) l'istituzione, la chiusura o il trasferimento di dipendenze in genere o rappresentanze;
- p) l'acquisto, la costruzione, la permuta e la vendita di immobili.

Per determinati atti o per singoli negozi, il Consiglio potrà

altresi conferire delega a singoli Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalit  di esercizio della delega.

Nei casi di assoluta ed improrogabile necessit , il Presidente, d'intesa con il Direttore Generale, potr  assumere ogni determinazione di competenza del Consiglio o del Comitato Esecutivo con immediata efficacia nei confronti di terzi, dandone comunicazione all'Organo competente nella sua prima riunione.

#### **ARTICOLO 13: COMITATO ESECUTIVO**

Il Consiglio di Amministrazione pu  nominare, nel suo seno, un Comitato Esecutivo determinandone la durata, le facolt , le attribuzioni e le modalit  di funzionamento.

Il Comitato Esecutivo   composto da un massimo di 5 membri; fanno parte di diritto del Comitato il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dello stesso partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale e possono comunque essere chiamati a parteciparvi anche il Vice Direttore Generale o i Vice Direttori Generali e altri dirigenti della Societ .

Per la validit  delle deliberazioni del Comitato Esecutivo  

necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In ipotesi di parità, il voto del Presidente non prevale. Per quanto riguarda le altre norme relative alle adunanze e alla tenuta dei verbali si applicano le disposizioni previste dal precedente art.11, commi 5 e seguenti; il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di Segretario del Comitato.

La durata in carica del Comitato Esecutivo non può mai superare quella degli Amministratori che lo compongono.

Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

In ogni caso delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva.

**ARTICOLO 14: COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI IL**

## COMITATO ESECUTIVO

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e a quelli del Comitato Esecutivo spetta un compenso che può essere costituito, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, che ne determina tempo per tempo anche la misura, da una quota fissa annuale, da medaglie di presenza, da eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina l'ammontare dei compensi degli Amministratori cui sono attribuiti particolari incarichi o mansioni, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ..

Il Consiglio deve fornire all'Assemblea degli Azionisti idonea informativa sulle politiche di retribuzione da approvare, le quali indichino, in modo disaggregato per ruoli e funzioni, la rilevanza della componente fissa e di quella variabile, la ripartizione tra compensi basati su strumenti finanziari e premi monetari collegati alle performance, il trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto. Detta informativa deve essere idonea a fornire all'organo assembleare una chiara ed efficace rappresentazione di: a) ragioni e finalità che la

Società persegue con la politica retributiva; b) criteri prescelti nella definizione delle politiche remunerative, con particolare riguardo all'equilibrio tra componente fissa e variabile nonché al collegamento del compenso con il livello di rischio e l'effettività e stabilità dei risultati; c) parametri utilizzati per il calcolo delle componenti variabili, elementi essenziali che li compongono ed eventuali fonti di reperimento dei medesimi; d) iter seguito nell'elaborazione delle politiche di remunerazione; e) tipologia e impatto delle eventuali modificazioni rispetto alle politiche già approvate.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale d'esercizio, deve informare l'Assemblea dell'attuazione delle politiche remunerative, delle effettive modalità di applicazione delle stesse, evidenziando la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi definiti.

#### **ARTICOLO 15: PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli Amministratori esecutivi e al Direttore Generale; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

Il Presidente non ha un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Resta comunque fermo quanto disposto all'art. 12, ultimo comma.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

#### **ARTICOLO 16: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui

il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, oltre a quelle previste dalla legge, l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi, l'essere componenti di organi amministrativi di altre banche o di altre Società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società appartenenti al Gruppo.

I Sindaci non possono inoltre assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa vigente e, comunque, non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Per la nomina, le attribuzioni e la retribuzione dei Sindaci, salvo quanto previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge; ai Sindaci spettano comunque le medaglie di presenza secondo quanto stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.

Sono esclusi per i Sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.

Il Collegio Sindacale, adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalle legge, vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle controllate nell'esercizio dell'attività di direzione

e coordinamento;

f) su altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale verifica l'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società, in qualità di Capogruppo, sulle società del Gruppo.

Accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

Al tal fine: a) i responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità inviano le rispettive relazioni delle proprie funzioni al Collegio Sindacale; b) il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano costantemente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di potere, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla Società.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori ed a tutte le strutture di controllo interno notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Fermo restando l'obbligo di informativa alle Autorità di Vigilanza di atti o fatti che possono costituire irregolarità di gestione o violazione di norme previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate,

richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in teleconferenza o video conferenza o con l'ausilio di analoghi mezzi telematici, purché sia sempre possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale di adunanza. In tal caso i Sindaci partecipanti alla riunione devono sottoscrivere il verbale a suo tempo approvato alla prima occasione utile. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale ed il verbalizzante.

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 161 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea

in sede ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale il quale valuta accuratamente la professionalità e l'esperienza della società di revisione affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni ed alla complessità operativa della Società. L'Assemblea determina altresì il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

La società di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni, informa la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui viene a conoscenza che possano costituire irregolarità di gestione o violazione di norme disciplinanti l'attività bancaria.

L'incarico ha la durata stabilita dalla legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

#### **ARTICOLO 17: DELEGHE DI RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

Il Presidente può delegare la rappresentanza della Società, anche in giudizio, di volta in volta e per singoli atti. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare la rappresentanza della Società in via

continuativa ed anche per categorie di atti a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale nonché, anche su proposta di quest'ultimo , a dirigenti, quadri direttivi ed altri dipendenti.

Il Presidente può attribuire agli Amministratori, al Direttore Generale e, anche su proposta di quest'ultimo, a dirigenti, quadri direttivi ed altri dipendenti della Società la firma sociale, secondo le modalità, i limiti e per le materie stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 18: DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con facoltà anche di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni, ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In particolare il Direttore Generale, in conformità agli indirizzi e secondo le competenze attribuitegli dal Consiglio:

1) gestisce la strategia delle risorse e formula gli obiettivi

qualitativi e quantitativi delle varie unità aziendali ;

- 2) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale;
- 3) assume e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità a quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;
- 4) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove lo stesso abbia funzioni delegate in materia;
- 5) vigila sul corretto svolgimento delle mansioni attribuite al personale dipendente, anche disponendo ispezioni, indagini ed accertamenti.
- 6) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale della Società;
- 7) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- 8) dispone gli incassi ed i pagamenti, con facoltà di delega ad altri dipendenti;
- 9) propone l'erogazione del credito al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, ove lo stesso abbia

funzioni delegate in materia, per le decisioni di competenza, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;

10) provvede alla istruttoria di tutti gli altri atti ed affari da sottoporre con proprio parere al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, ove lo stesso abbia funzioni delegate in materia;

11) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare, anche permanentemente, tale attribuzione a dirigenti, quadri direttivi ed impiegati da lui designati;

12) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinunzia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;

13) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti, nonché di delegare tali attribuzioni a dirigenti,

quadri direttivi ed impiegati da lui designati, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione;

14) esercita ogni altro potere attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti determinati dalla relativa deliberazione consiliare.

Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente e previa informativa al Consiglio di Amministrazione, proprie funzioni al Vice Direttore Generale o ai Vice Direttori Generali nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12. Il Vice Direttore Generale sostituisce il Direttore Generale, in caso di sua assenza o impedimento, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

#### **TITOLO IV: BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

##### **ARTICOLO 19: BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato ai Sindaci insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione nei termini e con gli allegati di legge.

I Soci possono prendere visione del progetto di bilancio che a tale scopo resterà depositato in copia, insieme alle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino a quando non sia stato approvato.

#### **ARTICOLO 20: RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno designati, nell'ordine, come segue:

- a) alla riserva legale per quanto dovuto per legge;
- b) alla riserva statutaria per una quota di almeno il 25% fino a che l'entità della riserva stessa non raggiunga un terzo del Capitale sociale e per una quota di almeno il 10% oltre tale entità;
- c) alla costituzione o all'incremento di eventuali altre riserve, anche aventi specifica destinazione;
- d) agli azionisti per il residuo, previa eventuale assegnazione di una quota degli utili non superiore al 2% dei medesimi, per altri scopi determinati dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società, con imputazione ad una specifica riserva.

**TITOLO V: LIQUIDAZIONE, NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 21: LIQUIDAZIONE**

Per lo scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa esso avvenga, si applicano le disposizioni di legge.

**ARTICOLO 22: NORME TRANSITORIE**

La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. succede ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356 nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali la Cassa originaria era titolare in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.

Sempre ai sensi della suddetta norma, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore della predetta Cassa, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

**ARTICOLO 23: DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge.

Firmato: Lucia Calvosa

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO>